



Regione Siciliana



CEFPAS



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA
2018 – 2020**



Regione Siciliana



CEFPAS



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

Sommario

1. OGGETTO E FINALITA' DEL PIANO	1
2. LA PROGRAMMAZIONE DELLA TRASPARENZA	3
3. CONCETTO DI CORRUZIONE.....	3
4. SOGGETTI COINVOLTI.....	4
5. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE	4
6. INDIVIDUAZIONE ATTIVITÀ A RISCHIO DI CORRUZIONE E LIVELLO DI RISCHIO.....	5
7. INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI	12
8. ROTAZIONE DEL PERSONALE	12
9. PATTO D'INTEGRITÀ.....	13
10. OBBLIGHI DI CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI.....	13
11. SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI, PARTECIPATI, CONTROLLATI, FINANZIATI O VIGILATI.....	14
12. STRUMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO	14
13. TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWING).....	15
14. LE NOVITÀ IN MATERIA DI TRASPARENZA INTRODOTTE DAL D.LGS. 97/2016 (cd. FOIA).....	17
15. OBIETTIVI PRIORITARI IN MATERIA DI TRASPARENZA	22
16. MISURE DI MONITORAGGIO E VIGILANZA	23
17. LE SANZIONI	24
18. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	26
19. INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL PIANO	26
20. DISPOSIZIONI FINALI	27
ALLEGATO I - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE	27



Regione Siciliana



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

1. OGGETTO E FINALITA' DEL PIANO

Il CEFPAS – Centro permanente per la formazione e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (di seguito denominato anche Centro o Ente), ente di diritto pubblico della Regione siciliana istituito con la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, ai sensi della L. 6.11.2012, n. 190 “Disposizioni per la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ha adottato con deliberazione 30/01/2014, n. 68, il primo Piano Triennale della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione (2014- 2016) con la finalità di:

- fornire il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità;
- stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- indicare le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

In coerenza e in attuazione alle direttive diramate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sono stati elaborati, con cadenza annuale, i piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza, improntati a migliorare i precedenti documenti a valenza triennale (2014-2016, 2015-2017 e 2016-2018) e necessari ad ottenere uno strumento di pianificazione dell’attività del CEFPAS in tema di prevenzione della corruzione, attraverso strumenti di efficiente programmazione che presuppone un’accurata analisi del contesto in cui si opera e di rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza, pubblicità e diffusione di informazioni intervenendo sugli assetti organizzativi degli uffici e sui comportamenti del personale.

Il Piano è stato adottato tenendo conto del quadro normativo nazionale di riferimento, integrato dalle iniziative legislative regionali in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e, precisamente della:

- Legge n. 190/2012 e s.m.i,
- Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165” e s.m.i.;
- Linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione da parte del Dipartimento della funzione pubblica;
- Indicazioni fornite dalla CiVIT;
- Legge regionale 20 novembre 2008, n. 15: “Misure di contrasto alla criminalità organizzata” pubblicata nella GURS n. 54 del 24 novembre 2008 e s.m.i.;
- Codice Antimafia e Anticorruzione della Pubblica Amministrazione: (cd. Codice Vigna approvato con Delibera della Giunta regionale n. 514 del 4 dicembre 2009) e s.m.i.;

www.celpas.it

Cittadella Sant’Elia - via G. Mulè, 1 - 93100 CALTANISSETTA

Tel. 0934 5015212/140 – Fax 0934 505318 – e-mail: amministrazione.trasparenza@celpas.it

P. IVA 01427360852

- Legge regionale 5 aprile 2011 n. 5: “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”, pubblicata nella GURS n. 16 dell’11 aprile 2011;
- Art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
- L. 30/11/2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.”

Il presente documento costituisce il quinto Piano Triennale della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione (PTPCT) del CEFPAS e si riferisce al triennio 2018-2020.

Lo stesso è stato elaborato sulla base dell’esperienza maturata con l’applicazione del precedente Piano e delle risultanze acquisite nel corso di vigenza dello stesso.

Nella redazione del PTPCT si è tenuto conto oltre che della disciplina sopra richiamata anche delle indicazioni e finalità presenti nei provvedimenti emanati dall’ANAC:

- Piano Nazionale Anticorruzione approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera CiVIT n.72/2013, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica il Piano Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 190/2012.
- n. 8 del 17/06 2015: “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.
- n. 12 del 28/10/2015: “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”.
- Delibera ANAC 28 dicembre 2016, n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016».
- PNA 2016, determinazione n° 831 del 03.08.2016.
- Determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.
- Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 - Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione.

Il CEFPAS, ente strumentale della Regione siciliana, in coerenza anche con le disposizioni emanate in materia dall’Amministrazione regionale, con l’adozione del P.T.P.C. ha inteso creare un contesto sfavorevole alla proliferazione di fenomeni corruttivi attraverso l’incentivazione di iniziative che portino alla riduzione delle opportunità di corruzione.



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

2. LA PROGRAMMAZIONE DELLA TRASPARENZA

Ai sensi dell'art. 1, co. 2-bis della L. 190/2012, dal D.Lgs 97/2016 e dalla Delibera ANAC 28 dicembre 2016, n. 1310, il CEFPAS è tenuto ad aggiornare ed adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza. Come già chiarito dall'ANAC nel PNA 2016 adottato con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, in una logica di semplificazione e in attesa della realizzazione di un'apposita piattaforma informatica, il PTPCT non deve essere trasmesso ad ANAC e deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente tempestivamente e, comunque, non oltre un mese dall'adozione.

L'aggiornamento del PTPCT deve tenere conto di fattori quali la mutazione del quadro normativo e organizzativo, della eventuale ridefinizione delle finalità istituzionali, e naturalmente dell'emersione di rischi prima non considerati, nonché della relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione.

In particolare, con il presente documento si è inteso predisporre un piano programmatico che contempli l'introduzione di strategie e strumenti volti a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione, nella consapevolezza che la repressione della corruzione parte da una politica di prevenzione della stessa, agendo sull'integrità morale dei funzionari pubblici attraverso i codici etici, disciplinando le varie incompatibilità, intervenendo sulla formazione, garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa e l'efficacia dei controlli interni.

SEZIONE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

3. CONCETTO DI CORRUZIONE

Il concetto di "corruzione" viene qui inteso in senso lato, ossia come comprensivo di tutte le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività svolta, si possa riscontrare l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, configurando situazioni rilevanti più ampie della fattispecie penalistica di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter c.p., inclusi i delitti contro la pubblica amministrazione e i malfunzionamenti dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Nel presente Piano si definiscono, in un'ottica sistemica, le azioni volte a promuovere meccanismi di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, tramite lo sviluppo di metodi di rilevazione e misurazione della corruzione nonché attraverso procedure appropriate di selezione e formazione dei dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Si evidenzia che le situazioni rilevanti in materia che attengono all'attività del Centro non si ascrivono unicamente alla fattispecie penalistica, ma ricomprendono anche le situazioni in cui possa manifestarsi un'alterazione o una deviazione dell'attività amministrativa per la soddisfazione di un interesse diverso da quello pubblico. Tale orientamento è confermato anche dall'Aggiornamento 2015 al PNA, laddove si fa riferimento al concetto di "*maladministration*" intesa come "*assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità*"

delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.” Risulta, dunque, fondamentale l’ampliamento della nozione di corruzione per attivare le politiche della prevenzione e incidere sulle cause già prima che il fenomeno si manifesti. Pertanto è necessaria un’attenta e rigorosa applicazione delle procedure di verifica delle attività, stabilendo regole e condotte per l’attuazione di un modello organizzativo interno che permetta di creare un ambiente di diffusa percezione della necessità del rispetto delle regole e, quindi, faciliti l’osservanza delle stesse e conseguentemente si mettano in atto tutte le attività necessarie per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità in ambito aziendale, come richiesto dalla legge n. 190/2012.

Il Responsabile ha provveduto a governare il processo di aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, acquisendo le informazioni necessarie per la redazione del documento con il coinvolgimento delle aree interessate e degli stakeholder (portatori d’interesse) invitati a presentare, entro e non oltre il giorno 22 gennaio 2018, il proprio contributo propositivo utilizzando un modulo pubblicato con avviso del 12/01/2018 prot. N. 329.

4. SOGGETTI COINVOLTI

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione sono molteplici e sovrintendono alla corretta applicazione della normativa partecipando alla predisposizione e all’aggiornamento del PTPCT:

- Organo di indirizzo politico. Nell’organizzazione attuale del Cefpas corrisponde al Direttore del Centro/Legale rappresentante.
- Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
- Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)
- Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.)
- Tutti i dirigenti del CEFPAS
- Tutti i dipendenti del CEFPAS
- Portatori di interesse – Stakeholders.

5. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE

Tenuto conto del particolare assetto organizzativo dell’Ente e seguendo le indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1310 del 28/12/2016, le funzioni di Responsabile unico della prevenzione della corruzione e della trasparenza continueranno ad essere affidate al Direttore amministrativo del Centro, Dott. Calogero Muscamera.

L’individuazione di un unico responsabile deriva dall’esigenza di svolgere la regia complessiva della predisposizione del PTPCT in costante coordinamento con le strutture dell’amministrazione come indicato nel PNA 2016 e come richiesto dal legislatore con le modifiche intervenute all’art. 1, co. 7, della legge 190/2012 con l’art. 41, co. 1, lett. f) del d.lgs. 97/2016.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede:

- a) alla proposizione e aggiornamento entro il 31 gennaio di ogni anno, successivo alla sua nomina, del Piano della prevenzione della corruzione da parte dell’organo di indirizzo politico;
- b) alla pubblicazione del Piano nel sito istituzionale;
- c) all’invio per posta elettronica a tutti i dipendenti del link della pubblicazione del Piano sul sito web istituzionale;



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

- d) alla definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- e) a individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui all'art. 1, comma 11 della Legge n. 190/2012 (art. 1, co. 8 e co. 10 lett. c) della legge n. 190/2012);
- f) alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività del CEFPAS (art. 1, co. 10 lett. a) della legge n. 190/2012);
- g) alla verifica dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, co. 10 lett. b) della legge n. 190/2012);
- h) a pubblicare sul sito web istituzionale una relazione recante i risultati dell'attività svolta ed a trasmetterla all'organo di indirizzo politico entro i termini previsti dalla legge. Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività svolta (art. 1, co. 14 della legge n. 190/2012).

Inoltre, il Responsabile della prevenzione della corruzione:

1. può richiedere in qualsiasi momento ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale, di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'adozione del provvedimento;
2. può verificare e chiedere in ogni momento delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possano integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
3. può effettuare in qualsiasi momento, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni verifiche presso ciascuna struttura dell'Ente ai fini di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità del procedimento in corso o già concluso;
4. tiene conto di segnalazioni circostanziate che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione.
5. si avvale di una struttura di supporto per lo svolgimento di specifiche funzioni assegnate, costituita da funzionari provenienti dalle varie aree funzionali dell'Ente.

6. INDIVIDUAZIONE ATTIVITÀ A RISCHIO DI CORRUZIONE E LIVELLO DI RISCHIO

Nel presente Piano, la Direzione del Centro, nonostante non siano intervenuti particolari mutamenti dell'assetto organizzativo e variazioni nelle attività istituzionali, ritiene di ridefinire la mappatura delle attività che possono risultare esposte al rischio di corruzione, valutate in relazione al diverso livello di esposizione al rischio, già individuata nel PTPCT adottato nel 2014.

È stato, pertanto, necessario svolgere un'ulteriore analisi delle attività del CEFPAS finalizzata ad ottenere le informazioni occorrenti a comprendere l'eventuale verificarsi di un dato fenomeno corruttivo interno.

Dall'analisi dei processi è stata inserita l'Area Funzionale Patrimonio.

Il grado di rischio è stato posto, quindi, pari ad alto, medio o basso in relazione al livello di possibilità che un addetto possa incidere volontariamente sull'esito del processo presidiato dalla

struttura di appartenenza. Ciò al fine di poter attivare per le strutture interessate specifici accorgimenti oltre ad assicurare dedicati livelli di trasparenza.

Al riguardo, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/2012 si individuano i seguenti procedimenti:

a) autorizzazione o concessione;

b) attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

c) concessione ed erogazione di vantaggi economici di qualsiasi natura a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera (di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009).

e) gestione dei beni mobili di proprietà del CEFPAS che risultano non più utilizzati e tali da essere posti fuori uso per manifeste cause tecniche.

Oltre a queste, il CEFPAS ha individuato una seguente le seguenti ulteriore area di attività, legate all'attività specifica svolta da Centro:

f) gestione dell'albo docenti per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per responsabile scientifico, docente e tutor nei corsi realizzati dal Centro.

Le attività di cui sopra continueranno ad essere oggetto di un'approfondita analisi anche nel corso dell'anno 2018, legata ai procedimenti connessi a tali ambiti, anche in collaborazione con le strutture organizzative coinvolte nei diversi processi.

Il coinvolgimento dei dipendenti è assicurato con la partecipazione al processo di gestione del rischio e con l'obbligo di osservare le misure contenute nel PTPCT (art. 1, co. 14, della L. 190/2012).

Per le aree identificate alle lettere b) e d) si evidenzia che le stesse sono in gran parte disciplinate da specifiche normative di settore, di valenza nazionale e regionale, che prevedono già progressivi stati di avanzamento e specifici oneri di trasparenza da attuarsi sia in corso di procedura sia al termine della stessa. Nel corso del 2017 si procederà, inoltre, ad individuare e analizzare i procedimenti che, all'interno di tali processi (intesi come insieme di attività complesse che devono essere individuate e ordinate in maniera standardizzata) possono essere completamente normati o standardizzati.

Funzionali alla prevenzione della "corruzione" sono, infatti, la semplificazione e la razionalizzazione della normativa interna (Regolamenti, linee guida, circolari ecc.) in quanto la formulazione di regole precise, chiare e omogenee riduce i margini di discrezionalità nell'applicazione delle stesse.

Tale obiettivo si declina con l'elaborazione di regolamenti interni che possano supportare i soggetti chiamati ad applicare la normativa in modo omogeneo superando progressivamente le eventuali carenze o dubbi interpretativi derivanti dalla disciplina e ridurre azioni discrezionali della P.A. talvolta imputabili anche ad interpretazioni c.d. "personalizzate" di normative che risultano non sempre chiare e di non univoca applicazione.

Per ognuna delle fattispecie sopra indicate si indicano di seguito le attività connesse, il grado di rischio e le procedure di prevenzione adottate dal CEFPAS mediante adozione di regolamenti interni di riduzione dei rischi.



**CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO**

AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI

Attività connesse:

- Conferimento o autorizzazione all'esercizio di incarichi interni ed esterni a titolo gratuito o oneroso;
- Conferimento di incarichi a titolo gratuito o oneroso a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche;
- Autorizzazione a fruire dei permessi retribuiti;
- Autorizzazione a formazione facoltativa.

Grado di rischio:

- Basso

Procedure di prevenzione:

- Predeterminazione dei criteri anche attraverso la predisposizione di appositi regolamenti;
- Nota informativa da trasmettere al responsabile della prevenzione della corruzione.

**ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE
SULL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE, SUGLI APPALTI
PUBBLICI DI CUI AL D.LGS N. 50 DEL 18 APRILE 2016**

PREMESSA

Con l'entrata in vigore del D.Lgs 50/2016 il legislatore ha riposto particolare attenzione al tema del conflitto di interessi, con la specifica previsione di legge dettata dall'art. 42 D.Lgs. 50/2016 (c.d. codice dei contratti pubblici), che richiama la disciplina del conflitto di interessi nell'ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni e nella fase di esecuzione dei contratti pubblici, al fine di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. In particolare, le stazioni appaltanti devono prevedere misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione *“nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni”*. In concreto, *“si ha conflitto di interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione”*. In tali ipotesi il soggetto interessato deve darne comunicazione alla stazione appaltante e deve astenersi dal partecipare alla procedura. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione costituisce fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

Vista la rilevanza del tema, saranno messe in atto a livello interno ulteriori azioni, concretizzate nella formulazione di specifiche integrazioni al Codice di comportamento del CEFPAS, che disciplinano i comportamenti da tenere in situazioni di conflitto di interessi, reale o potenziale, da parte dei dipendenti e dei dirigenti.

Attività connesse:

- Predisposizione di atti di gara (progetti, capitolati speciali, ecc.) per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;

- Affidamento delle attività di progettazione, direzione, e collaudo di lavori, servizi e forniture;
- Affidamento diretto di appalti senza procedura di gara;
- Procedure in economia per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ;
- Liquidazione e pagamenti a imprese appaltatrici di lavori, servizi e forniture;
- Liquidazione fatture e pagamento per contanti del servizio cassa;
- Gestione del magazzino;
- Fase dell'aggiudicazione dell'appalto;
- Procedure per l'affidamento smaltimento rifiuti di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
- Rotazione del conferimento degli incarichi di RUP di progettazione, direzione lavori e collaudo;
- Scelta dei fornitori di materiali di consumo e di servizi.

Grado di rischio:

- Medio

Procedure di prevenzione:

- Validazione della legittimità della procedura di gara da adottare, con espresso parere reso dal Direttore amministrativo e dal Direttore della formazione;
- Validazione delle attività della direzione lavori e dell'organo di collaudo da parte del dirigente responsabile dell'ufficio gestione del patrimonio e manutenzione;
- Contatti con gli imprenditori concorrenti e aggiudicatari: devono avvenire esclusivamente con il RUP e/o con il Dirigente responsabile nella struttura preposta alla gestione dell'appalto. Di tali contatti deve essere data comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione;
- In caso di difficoltà nell'individuazione dell'oggetto della gara, va effettuata un'indagine esplorativa, in maniera aperta, trasparente e tracciabile tra più imprese operanti nel settore;
- Predeterminazione ex ante dei limiti entro cui è possibile l'affidamento diretto;
- Ispezioni e verifiche a campione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione o di un suo delegato.
- Rotazione degli inviti per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture. Il principio di rotazione è finalizzato ad evitare la formazione di rendite di posizione a favore di alcuni operatori economici in violazione del principio di concorrenza ed è volto a favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.
- Invito rivolto ad un numero minimo di cinque operatori al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale.
- Obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, ricorrendo alle centrali uniche di committenza nazionali e regionali.
- Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione di elenco. In tale ipotesi, il CEFPAS rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici



**CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO**

selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

- Nel rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza e parità di trattamento, il sorteggio pubblico avverrà con le seguenti modalità:
 1. si procederà ad assegnare ad ogni candidato un numero progressivo (da n. 1 a n. *) in base all'ordine di arrivo delle manifestazioni di interesse pervenute, determinato dal numero di protocollo assegnato;
 2. prima dell'estrazione, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente" – Bandi di gara e contratti – l'elenco dei numeri progressivi associati ai numeri di protocollo, senza l'indicazione dei nominativi delle ditte concorrenti;
 3. nel giorno e nell'ora fissata per le operazioni di sorteggio, di cui sarà steso apposito verbale, si procederà all'estrazione di max 10 numeri;
 4. gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse a partecipare, corrispondenti ai numeri estratti, saranno invitati alla gara; gli operatori economici non estratti saranno esclusi dalla partecipazione al procedimento.

Delle operazioni di sorteggio sarà data successiva notizia mediante pubblicazione della suddetta deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara e contratti", nel rispetto, tuttavia, di quanto disposto dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, in materia di accesso agli atti e riservatezza, che al comma 2 espressamente prevede che: " ... il diritto di accesso è differito...omissis...b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare...".

Come già rilevato nel precedente PTPC, si ribadisce che in riferimento all'affidamento di lavori, servizi e forniture (incluse le acquisizioni in economia) nonché nel settore delle procedure concorsuali, il Centro opera già nell'ambito di un contesto normativo che prevede una serie di adempimenti per garantire la trasparenza e la correttezza delle procedure. Il coinvolgimento dei addetti alle diverse aree funzionali e/o servizi ha consentito di verificare e implementare l'attuale mappatura delle aree a maggior rischio di corruzione sia sotto l'aspetto oggettivo sia sotto l'aspetto soggettivo, per arrivare ad un maggiore dettaglio del livello di rischio degli attori coinvolti nei procedimenti.

Si precisa, inoltre, che a seguito delle intervenute modifiche in materia di contratti pubblici ed accogliendo le principali indicazioni fornite dall'ANAC saranno adottate le seguenti ulteriori procedure nel rispetto del generale principio di integrazione delle misure di prevenzione della corruzione con le misure organizzative volte alla funzionalità amministrativa stabilito con la Determinazione ANAC n. 12, del 28 ottobre 2015.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, prevede, inoltre, che "al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe Unica delle Stazioni

Appaltanti (AUSA), il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione”, in quanto l'individuazione del RASA è considerata dal medesimo Piano come una “misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione”.

L’inserimento del nominativo del RASA all’interno del Piano triennale è espressamente richiesto dalla determinazione ANAC n. 831 del 3.8.2016.

Entro il 2018, il RPCT solleciterà la Direzione per l’adozione dell’atto di nomina del RASA, in quanto il CEFPAS risulta già iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti.

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Attività connesse:

- Preselezione progetti da presentare ad enti erogatori di finanziamenti – cofinanziamenti per la ricerca e/o la formazione e la didattica;
- Partecipazioni, convenzioni, protocolli di intesa, accordi di collaborazione di qualunque natura e contratti con enti pubblici e/o sostegno delle attività di ricerca;
- Iniziative per dipendenti volte alla promozione di attività culturali, sportive ricreative;
- Contributi formazione facoltativa;
- Azioni per il recupero di crediti;

Grado di rischio:

- Basso

Procedure di prevenzione:

- Predeterminazione dei criteri per l’attribuzione dei benefici anche attraverso la predisposizione di appositi regolamenti;
- Pubblicazione degli elenchi dei beneficiari sul sito web aziendale;
- Verifiche a campione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione.

“CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L’ASSUNZIONE DEL PERSONALE E PROGRESSIONI DI CARRIERA (DI CUI ALL’ART. 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 150 DEL 2009)”

E

GESTIONE DELL’ALBO DOCENTI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER RESPONSABILE SCIENTIFICO, DOCENTE E TUTOR NEI CORSI REALIZZATI DAL CENTRO

Attività connesse:

- Predisposizione bandi di concorso/selezione;
- Nomina commissioni concorso/selezione e relativi compensi;
- Progressioni di carriera verticali per il personale a tempo indeterminato;
- Procedure concorsuali selettive, progressioni verticali e orizzontali reclutamento a qualunque titolo di personale esterno;
- Procedure selettive per il conferimento di consulenze e incarichi di collaborazione.

Grado di rischio:

- Medio

Procedure di prevenzione:

10

www.cefpas.it



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

- Indicazione dei criteri per l'individuazione dei componenti delle commissioni ;
- Rotazione dei componenti delle commissioni;
- Pubblicazione nel sito istituzionale degli atti e verbali delle operazioni concorsuali da parte della struttura competente;
- Previsione nei contratti di lavoro della clausola di presa d'atto da parte del lavoratore anche del presente piano;
- Ispezioni e verifiche a campione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione o di un suo delegato delle procedure concorsuali/selettive.

Il CEFPAS con deliberazione 17 febbraio 2017, rep. N. 112 ha adottato il regolamento recante *disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione per responsabilità scientifica, docenza e tutoraggio delle attività formative*, a norma dell'art. 7, comma 6 e 6 bis del decreto legislativo n. 165, del 30 marzo 2001. Il regolamento, nasce dall'esigenza di armonizzare i precedenti atti amministrativi in un unico provvedimento che garantisca sia il rispetto dei principi generali di pubblicità e trasparenza nonché l'esistenza, al momento del conferimento dell'incarico, dei requisiti di legittimità prescritti dalla normativa ricorrente in materia.

GESTIONE DEI BENI MOBILI DI PROPRIETÀ DEL CEFPAS CHE RISULTANO NON PIÙ UTILIZZATI E TALI DA ESSERE POSTI FUORI USO PER MANIFESTE CAUSE TECNICHE.

Attività connesse:

- Le AA.FF. Patrimonio e Sistema Informativo Aziendale individuano i beni per i quali proporre il fuori uso;
- Alla proposta di fuori uso deve essere allegata idonea documentazione dalla quale risulti lo stato dei beni da dismettere;
- Una commissione, appositamente nominata dal Direttore del centro, procede all'esame della documentazione relativa ai beni da porre in fuori uso;
- La Commissione propone le modalità di dismissione dei beni che può avvenire tramite cessione a terzi a titolo gratuito o a titolo oneroso ovvero attraverso rottamazione degli stessi secondo le modalità previste dalla disciplina vigente in materia.
- Adozione di atto deliberativo con il quale si dispone la messa in fuori uso dei beni.

Grado di rischio:

- Medio

Procedure di prevenzione:

Delibera di adozione del Regolamento (Rep. N. 444 del 27/04/2016) con cui sono state codificate le procedure di gestione dei beni mobili di proprietà del CEFPAS che risultano non più utilizzabili e tali da essere posti fuori uso per manifeste cause tecniche.

Azioni specifiche:

- Verifica dello stato d'uso del bene da parte di funzionari dell'A.F. Patrimonio e/o dell'A.F. Sistema Informativo Aziendale, con l'eventuale supporto di ditta specializzata o di professionista accreditato;
- La Commissione è composta da tre componenti: un dirigente, un funzionario che ha in uso i beni da porre in fuori uso, o, in sua assenza, da un funzionario dell'A.F. Patrimonio o dell'A.F. Sistema Informativo Aziendale e da un funzionario dell'area amministrativa con funzione di segretario. I componenti della commissione sono scelti a rotazione tra i funzionari dell'Ente.

7. INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI

L'informatizzazione dei processi, che si pone tra i principali obiettivi della più recente legislazione in materia di razionalizzazione e miglioramento delle attività delle Pubbliche Amministrazioni in termini di efficienza, economicità e buon andamento, riveste un ruolo strategico anche ai fini della prevenzione della "corruzione" in quanto, da un lato, riduce i margini di interventi discrezionali e, dall'altro, agevola sistemi di gestione e controllo dell'attività amministrativa. In quest'ottica, il CEFPAS ha adottato uno strumento informatico che consente la tracciabilità delle fasi del processo riducendo quindi il rischio di eventuali "blocchi" e l'individuazione delle connesse responsabilità per ciascuna fase del processo amministrativo. In particolare, il Sistema Informativo Integrato del Centro consente la gestione automatizzata dei processi, mediante lo scambio dei dati tra le diverse aree quali la formazione, l'economico-finanziario, le risorse umane, il protocollo e gli adempimenti connessi alla sezione del portale *Amministrazione Trasparente*.

L'informatizzazione dei processi garantisce che i documenti e le informazioni in possesso del CEFPAS siano disponibili, integri e riservati, e che i dati personali comuni, sensibili e/o giudiziari vengano conservati, mediante l'adozione di adeguate misure di sicurezza, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita anche fortuita, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

8. ROTAZIONE DEL PERSONALE

La L. 190/2012 ha conferito alla rotazione del personale, strumento ordinario di organizzazione, la natura di misura preventiva che le pubbliche amministrazioni possono porre in essere nei confronti dei dipendenti addetti ai settori particolarmente esposti alla corruzione. Ciò in base all'assunto che l'alternanza di soggetti deputati allo svolgimento di attività che comportano assunzione di decisioni o gestione di procedure riduce il rischio che possano crearsi particolari relazioni tra il dipendente e l'utente, tali da dar luogo a fenomeni corruttivi.

Sul tema il PNA 2016 ha sottolineato una ulteriore distinzione con la rotazione prevista dal D.Lgs. 165/2001 individuando:

- **Rotazione ordinaria:** consiste nella rotazione di dirigenti e funzionari e nella rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; in particolare, può articolarsi in una rotazione di funzioni svolte all'interno di un ufficio ovvero avere portata più ampia e coinvolgere personale afferente a uffici/settori di una medesima area o personale afferente ad aree diverse;
- **Rotazione straordinaria:** prevista dall'art. 16 c. 1 lett. i) quater D.Lgs. 165/2001, da applicarsi ai dirigenti e al personale non dirigenziale in caso di avvio nei loro confronti di procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva. Come chiarito nel PNA 2016, qualora l'applicazione della misura riguardi il personale dirigenziale, essa si concretizzerà nella revoca dell'incarico dirigenziale e, se del caso, nel conferimento di altro incarico. Nei confronti dei dipendenti, la rotazione si tradurrà nell'assegnazione ad altro ufficio o servizio.

La rotazione del personale presenta tuttavia peculiari complessità dovute alla necessità di contemperare tale misura con altre esigenze quali la garanzia di continuità dell'azione amministrativa e la valorizzazione della professionalità acquisita dal dipendente. Pertanto, il ricorso alla rotazione è considerato in una logica complessiva di complementarietà con altre misure di prevenzione della corruzione. In particolare, occorre considerare che detta misura deve essere



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

impiegata correttamente in relazione al contesto funzionale dell'Ente ed alle difficoltà applicative sul piano organizzativo.

In ogni caso il CEFPAS è tenuto ad adottare misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione. Si adotteranno delle procedure operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio.

Nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, infatti, saranno promossi meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria.

9. PATTO D'INTEGRITÀ

Il CEFPAS con il Piano triennale 2016/2018 ha attivato ulteriori strumenti amministrativi per potenziare il contrasto a tutte le forme di illegalità e, specificatamente, a quelle originate dalla criminalità organizzata e, con tale finalità, adotta un'ulteriore iniziativa volta a contrastare e prevenire i tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.

A tal fine ha adottato il c.d. Patto di Integrità che regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti del CEFPAS nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture.

Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Ente e gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Nel corso del triennio 2018-2020 il Patto d'integrità sarà aggiornato alla disciplina di cui al D. Lgs. 50/2016 ed alle specifiche disposizioni inerenti l'atto della nomina dei componenti della Commissione di gara per il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi di cui al D.Lgs 39/2013.

10. OBBLIGHI DI CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

L'azione amministrativa, in quanto finalizzata alla tutela dell'interesse generale, deve fondarsi su informazioni dotate della qualità giuridica della certezza.

Il CEFPAS ha, pertanto, l'onere di controllare la veridicità di quanto dichiarato con le dichiarazioni sostitutive.

Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni è un adempimento obbligatorio e costituisce un dovere di ufficio che completa l'iter procedimentale anche quando interviene dopo che il provvedimento è stato adottato.

Si richiama l'art.71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. che pone in capo all'Amministrazione l'obbligo di effettuare controlli "idonei" sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate ai sensi degli articoli 46 e 47 commi 1 e 3 del citato D.P.R. 445/2000.

A tal proposito il CEFPAS ha adottato con deliberazione 17 dicembre 2015, Rep. N. 1115 il Regolamento sul "Controllo delle Autocertificazioni".

Il Regolamento garantisce la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi, mediante l'adozione di strumenti operativi che consentono un controllo a campione delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive acquisite nella misura pari di "almeno il 5%".

11. SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI, PARTECIPATI, CONTROLLATI, FINANZIATI O VIGILATI

L'art. 22 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016 prevede gli "Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato".

Il CEFPAS pubblica annualmente:

- L'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. [...];
- Una rappresentazione grafica che evidenzia i rapporti tra il CEFPAS e gli enti di cui al precedente punto.

Per ciascuno degli enti di diritto privato sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari.

Sono, altresì, pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

Nel sito del CEFPAS è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei predetti enti di diritto privato.

La trasparenza dell'attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionali dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, delle informazioni richieste, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti anche in materia di segreto d'ufficio e di protezione di dati personali. Nel corso del 2018, saranno avviate ulteriori misure utili ai fini della vigilanza sull'effettiva nomina da parte degli enti di diritto privato in controllo del RPCT e sull'adozione di misure idonee a prevenire fenomeni corruttivi.

12. STRUMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO

Al fine di controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione, il Responsabile della Prevenzione - avvalendosi anche della struttura di supporto appositamente creata - può, in qualsiasi momento, richiedere alle articolazioni organizzative dell'Ente informazioni e dati relativi a determinati settori di attività.

Inoltre, può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'adozione del provvedimento.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni scritte e/o verbali a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare – anche potenzialmente – corruzione e illegalità.



**CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO**

Qualora, a fronte delle superiori richieste da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza non corrisponda un comportamento collaborativo, lo stesso Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza potrà procedere a segnalare agli organi competenti tale comportamento, con le conseguenze previste dalla normativa vigente a carico del soggetto interessato.

**13. TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI
(WHISTLEBLOWING)**

La legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", introduce, per la prima volta in Italia, una norma specificamente diretta alla regolamentazione del cd. *whistleblowing* nell'ambito del pubblico impiego.

Precisamente l'art. 1, comma 51, legge n. 190/2012, in relazione al D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", introduce dopo l'articolo 54 una nuova disposizione, l'articolo 54-bis, intitolato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", che espressamente dispone: *«Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., il pubblico dipendente che denuncia all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia».*

Il CEFPAS, al riguardo, ha creato apposito indirizzo e-mail (amministrazione.trasparente@cefpas.it) per le segnalazioni da rivolgere direttamente al Responsabile.

Si evidenzia che - parallelamente all'utilizzo degli appositi canali interni (predisposti in via principale per la prevenzione e neutralizzazione di fenomeni di condotte illecite) - resta fermo l'obbligo per tutti i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, di sporgere alle autorità giudiziarie denuncia per iscritto (art. 331 c.p.p.). Le eventuali segnalazioni effettuate al Responsabile della prevenzione della corruzione saranno considerate solo al fine dell'implementazione delle azioni preventive.

La segnalazione, ovvero la denuncia, si intende "in buona fede" e nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione.

In attuazione della L. n. 179 del 30/11/2017, il Centro si doterà, nel corso del 2018, anche attraverso convenzione con altri Enti della pubblica amministrazione di un sistema informatizzato in grado di garantire, attraverso l'utilizzazione di tecnologie di crittografia moderne e standard, la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro.

SEZIONE TRASPARENZA

PREMESSA

Il d.lgs. 97/2016 «*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*», ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini. Inoltre, La nuova disciplina perseguendo l'obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni ha unificato in un solo strumento il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI). Pertanto, per effetto delle novità introdotte con le modifiche intervenute al citato D.Lgs 33/2013 è adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (2017-2019) in cui è chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza (Delibera n° 831/2016 dell'Autorità sul PNA 2016).

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, in quanto consente, in particolare, la conoscenza dei referenti della pubblicazione di dati e informazioni e, di conseguenza, la responsabilizzazione dei funzionari incaricati; la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate; la conoscenza della situazione patrimoniale dei direttori e dei dirigenti.

La trasparenza dell'attività amministrativa è assicurata dal CEFPAS, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni stabilite dal D.Lgs 33/2013, così come modificato e integrato dal d.lgs. 97/2016, che ha rafforzato la qualificazione della trasparenza che, ai sensi del nuovo art. 1, comma 1, del suindicato decreto, è ora intesa come "accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa".

Il CEFPAS, pertanto, in adesione a quanto stabilito dalla normativa, si propone di fornire a chiunque abbia un interesse, uno strumento per consentire la valutazione dell'operato del CEFPAS, dando così una risposta all'esigenza di trasparenza, rendicontazione della performance e integrità nella Pubblica Amministrazione che è chiamata a svolgere le proprie attività istituzionali perseguendo i principi di efficienza e imparzialità.

Mira a garantire a tutti coloro che hanno uno specifico interesse nei servizi forniti dal CEFPAS la piena ed efficace accessibilità, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, del suo andamento gestionale e dell'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, garantendo la pubblicazione on line dei dati, favorendo forme diffuse di controllo sul buon andamento e imparzialità della gestione.

La trasparenza è intesa quale mezzo attraverso il quale si possono prevenire varie forme di illecito e di conflitto di interessi ed accompagna opportunamente l'integrità in quanto la conoscenza pubblica dell'operato del CEFPAS, costituisce di per sé uno strumento di prevenzione della corruzione, fornendo all'amministrazione stessa e alla collettività gli strumenti per individuare situazioni che potrebbero dare spazio a comportamenti illeciti.

In questa sezione vengono indicate le iniziative intraprese e che saranno intraprese nell'arco del triennio, fermo restando che il presente documento, per sua stessa natura, è suscettibile ad eventuali revisioni e/o aggiornamenti.

Trasparenza e partecipazione sono quindi i pilastri basilari delle regole di condotta del CEFPAS che è tenuto alla pubblicazione di tutta una serie di dati e informazioni che favorisca un rapporto diretto fra cittadino e Pubblica Amministrazione in un'ottica di efficiente gestione delle risorse pubbliche.



**CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO**

Oltre alla pubblicazione di dati inerenti all'organizzazione ed alle modalità di impiego delle risorse disponibili, la trasparenza presenta un profilo dinamico inserendosi quale strumento di miglioramento continuo correlato direttamente al ciclo della performance del personale dipendente, ciò anche al fine di garantire la coerenza e l'effettiva sostenibilità degli obiettivi posti dal Piano.

**14. LE NOVITÀ IN MATERIA DI TRASPARENZA INTRODOTTE DAL D.LGS.
97/2016 (cd. FOIA)**

Il D.Lgs. 97/2016 dal titolo *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* apporta importanti modifiche al D.Lgs. 33/2013 con particolare riferimento all'ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza della P.A.

AMPLIATO IL CONCETTO DI TRASPARENZA

Ai sensi del nuovo art. 1, c. 1 la trasparenza è ora intesa come “accessibilità totale” dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa, oltre favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”.

Si tratta di una novità rilevante finalizzata a garantire la libertà di accesso ai dati e ai documenti in possesso della P.A. tramite quello che viene definito “accesso civico”.

AMPLIATO IL DIRITTO DI “ACCESSO CIVICO”

Questo strumento era già previsto dal D.Lgs. 33/2013 nella sua versione originaria e si sostanzialmente nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati di cui la P.A. aveva ommesso la pubblicazione nei casi in cui vi era obbligata.

L'attuale formulazione dell'art. 5 amplia tale possibilità prevedendo l'accesso ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione allo scopo di favorire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.

Vengono così introdotti nel nostro ordinamento i principi di cui al Freedom of Information Act (FOIA), ovvero un meccanismo analogo a quello già applicato nei sistemi anglosassoni che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare, seppure nel rispetto di alcuni limiti tassativi finalizzati ad evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli specifici interessi pubblici o privati giuridicamente rilevanti indicati all'art. 5 bis del decreto.

Al Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza, il cui nome è indicato nel presente Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza (PTPCT), è demandato l'onere di controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

In virtù dell'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di accesso civico, il CEFPAS ha adottato con deliberazione 18/01/2017 Rep. N. 5 apposite misure organizzative finalizzate a garantire la libertà riconosciuta in capo a chiunque di accedere ai dati e ai documenti in possesso dall'Ente, indicando quale soggetto responsabile dell'accesso civico “semplice” il Responsabile

della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e disponendo quale responsabile dei procedimenti di accesso generalizzato, la dott.ssa Roberta Arnone, collaboratore amministrativo (categoria Ds I) della struttura di staff della Direzione del Centro.

MAGGIORE ATTENZIONE ALLA “PRIVACY”

Il nuovo D.Lgs. 33/2013 esclude dal campo di applicazione della normativa in materia di trasparenza tutti i dati sensibili e giudiziari.

Anche per quel che riguarda l'accesso civico, se, da un lato, la nuova disciplina ha tolto qualsiasi limite soggettivo, dall'altro ha introdotto limiti oggettivi, richiamando espressamente il D.Lgs. 196/2003 (c.d. “Codice in materia di protezione dei dati personali”) e il ricorso al Garante in caso di ricorso (riesame) per diniego all'accesso per la tutela di dati personali. Infatti, la pubblicazione può essere omessa e l'accesso civico può essere rifiutato se si può creare pregiudizio alla protezione dei dati personali, alla libertà e segretezza della corrispondenza e ad interessi economici e commerciali.

SUPERAMENTO DEL “PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ”

L'art. 10 D.Lgs.33/2013 prevede che nel PTPCT sia dedicata un'apposita sezione alla misura della trasparenza, con l'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati. Lo stesso art. 10 pone, peraltro, la necessità di uno stretto collegamento tra PTPCT e Piano delle performance tramite la promozione della trasparenza, in considerazione e in quanto la stessa è definita come obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali che il CEFPAS si ripropone di inserire nel Piano della Performance che conterrà specifici obiettivi strategici volti ad elevare il livello di trasparenza del Centro.

DURATA DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

La disciplina vigente prevede, in sintesi, che i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria devono rimanere sul sito web per un periodo di 5 anni o, per alcune tipologia di dati, per un periodo inferiore determinato dall'A.N.AC., oltre il quale vengono eliminati dal sito, ma possono essere chiesti con le modalità dell'accesso civico.

TEMPI DI PAGAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE

All'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, l'art. 33 D.Lgs. 33/2013 oltre ad estendere l'indicatore anche alle prestazioni professionali aggiunge l'obbligo della pubblicazione dell'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

DATI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Occorre pubblicare anche i criteri di valutazione, nonché in forma aggregata i dati sulla distribuzione del salario accessorio ad essa connesso ed i gradi di differenziazione della premialità.

SEMPLIFICAZIONE NELLA PUBBLICAZIONE E RINVIO ALLE BANCHE DATI NAZIONALI

Il novellato art. 9 del D.Lgs 33/2013 stabilisce che “al fine di evitare eventuali duplicazioni, la pubblicazione può essere sostituita” con link “alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati,



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

informazioni o documenti” (collegamento ipertestuale interno), purché sia assicurata “la qualità delle informazioni richiesta”.

Sulla stessa scia, il nuovo art. 9 bis ritiene adempiuto l’obbligo di pubblicazione se i dati le informazioni o documenti siano già comunicati ad una delle banche dati nazionali riportate nel nuovo allegato B al D.Lgs. 33/2013 (ad es., Perla PA, BDAP - Banca Dati Amministrazioni Pubbliche, Patrimonio PA, l’Archivio contratti del settore pubblico, gestito dall’ARAN) e sia stato creato apposito *link* alle stesse (collegamento ipertestuale esterno) ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati.

PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I DATI RELATIVI AI CONTROLLI SULL'ORGANIZZAZIONE E SULL'ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Gli atti dell’OIV devono essere resi anonimi del contenuto se contengono informazioni personali. Vanno inoltre pubblicate le relazioni degli organi di revisione e i rilievi della Corte dei Conti sulla organizzazione e l’attività. Infatti la norma espressamente prevede “Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo “all’indicazione in forma anonima” dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici”.

AMPLIAMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI CARATTERE NORMATIVO E AMMINISTRATIVO GENERALE

Di notevole importanza è la novella apportata all’art. 12, la quale, dopo aver confermato la pubblicazione dei riferimenti normativi, degli statuti, delle direttive, circolari, programmi, delle istruzioni, di ogni atto (previsto dalla legge o comunque adottato) che dispone sulle funzioni, sugli obiettivi e sui procedimenti, nonché dei codici di condotta, impone, altresì, la pubblicazione sul sito web istituzionale:

- delle misure integrative di prevenzione della corruzione;
- dei documenti di programmazione strategico-gestionale;
- degli atti degli organismi indipendenti di valutazione.

OBBLIGHI SULLA PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Rimane l’obbligo di pubblicare i provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture gli accordi stipulati dall’amministrazione di cui agli artt. 11 e 15 L. 241/1990 (accordi integrativi o sostitutivi del procedimento e accordi fra pubbliche amministrazioni).

PRECISAZIONI SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

La disposizione di cui all’art. 35 sulla pubblicazione dei dati relativi alle tipologie di procedimento rimane sostanzialmente invariata, salvo la previsione dell’obbligo di pubblicare l’Ufficio responsabile del procedimento e non più il nome del responsabile del procedimento. A questo proposito il CEFPAS intende procedere entro il 31 dicembre 2018, alla classificazione della natura e della tipologia dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Ente. Entro il 31 dicembre 2019, sarà adottato un Regolamento di disciplina dei procedimenti amministrativi, volto a garantire



nell'esercizio dell'attività amministrativa, adeguati livelli di pubblicità, trasparenza, imparzialità e semplificazione, nel rispetto dell'economicità e dell'efficacia dell'azione amministrativa, favorendo la massima partecipazione dei cittadini.

MODIFICHE RILEVANTI SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TITOLARI DI INCARICHI

Il novellato art. 14 D.Lgs. 33/2013 amplia l'ambito soggettivo di applicazione della norma, (prima riferita soltanto ai titolari di incarichi politici) estendendola ai titolari di incarichi amministrativi di vertice di direzione o di governo (salvo che siano attribuiti a titolo gratuito) e di incarichi dirigenziali (a qualsiasi titolo conferiti) compresi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione (nuovo c. 1-bis dell'art. 14);

Introduce l'obbligo di comunicare all'amministrazione gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica e l'obbligo dell'amministrazione di pubblicare sul sito l'ammontare complessivo degli emolumenti per ciascun dirigente (c. 1, ter art. 14).

Secondo l'art. 14 sopra citato, i dati da pubblicare anche per i suddetti soggetti sono:

- atto di nomina o proclamazione;
- curriculum;
- compensi e rimborsi connessi alla carica;
- dati relativi ad altre cariche presso enti pubblici e privati e ad altri incarichi con oneri sulla finanza pubblica;
- dichiarazione dei redditi, la dichiarazione patrimoniale, le altre dichiarazioni di cui all'art. 2 L. 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4 della medesima legge.

INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA

Pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e di consulenza conferiti e affidati a soggetti esterni a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito.

Le previsioni di cui all'art. 15 D.Lgs. 33/2013 restano sostanzialmente le stesse. Il CEFPAS, in relazione alle caratteristiche organizzative e funzionali ed alla tipicità delle attività istituzionali svolte, provvede alla pubblicazione, entro il 10° giorno del mese successivo al conferimento dell'incarico, delle informazioni richieste dal decreto in formato tabellare.

I compensi sono da pubblicare al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del collaboratore e consulente. Agli obblighi indicati all'art. 15 si aggiunge quello relativo all'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, stabilito dall'art. 53, co. 14 del d.lgs. 165/2001.

Si sottolinea, altresì, che gli incarichi conferiti o autorizzati dal CEFPAS ai propri dipendenti rimangono disciplinati dall'art. 18 del d.lgs. 33/2013 e devono essere pubblicati nella diversa sottosezione "Personale" - "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti".

RAFFORZAMENTO DEI COMPITI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) PER LA VERIFICA ED ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRASPARENZA

L'art. 44 del D.Lgs 33/2013 pone in capo all'OIV due tipi di verifiche, anche alla luce delle novità normative introdotte con il D. Lgs. 97/2016:



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

- La prima è di coerenza del PTPCT con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico - gestionale, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance.
- La seconda attiene, invece, ai contenuti della Relazione sulla performance in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, potendo chiedere, inoltre, al RPCT le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo.

DATI RELATIVI AGLI ENTI PUBBLICI VIGILATI, E AGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO, NONCHÉ ALLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI DIRITTO PRIVATO

Il CEFPAS prima dell'erogazione di somme a qualsiasi titolo nei confronti di uno degli enti e delle società di cui all'art. 22, è tenuto a verificare eventualmente consultando il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o l'OIV, se effettivamente tutti i dati previsti dall'art. 22 del d.lgs. 33/2013 risultano pubblicati sui propri siti.

MODIFICHE AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA PERFORMANCE

L'art. 20 D.Lgs. 33/2013 prevede l'adozione di un criterio di selettività nella distribuzione dei premi e degli incentivi, prevedendo l'obbligo di pubblicazione:

- dei criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio;
- dei dati relativi alla sua distribuzione (in forma aggregata);
- dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.

MODIFICHE RIGUARDANTI GLI OBBLIGHI SULLE PROCEDURE D'APPALTO

Modifiche all'art. 37 D.Lgs 33/2013. Se da una parte sono confermati gli obblighi già previsti dall'art. 1 c. 32 della L. 190/2012, richiamando, altresì, la possibilità dei collegamenti ipertestuali con le banche dati, dall'altra sono richiamati *tout court* tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dal nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) e dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50".

In quest'ultimo decreto la norma principe è senza dubbio l'art. 29, intitolata "Principi in materia di Trasparenza", che dispone, in modo perentorio, la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale delle seguenti informazioni e documenti:

- Tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture;
- Tutti gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni.
- Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, entro due giorni dall'adozione;
- La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti;
- I resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

15. OBIETTIVI PRIORITARI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Il CEFPAS ai fini dell'attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza, pone come obiettivi prioritari:

- L'attuazione degli obblighi di pubblicazione dettati dalla normativa vigente, attraverso un processo di adeguamento e completamento della sezione "Amministrazione Trasparente" con conseguente ampliamento dei dati pubblicati conformemente alle indicazioni dell'Allegato tecnico del D.Lgs. 33/2013 e dell'Allegato 1 alla Delibera A.N.AC. n. 1310 del 28.12.2016;
- La definizione e l'adozione di misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi dei dati, delle informazioni e dei documenti da pubblicare attraverso l'implementazione di nuove funzionalità del Sistema Informativo Integrato in uso presso il Centro.

Nel quadro appena esposto, l'impegno del CEFPAS vede come obiettivi complementari:

- la massima accessibilità ai dati, alle informazioni e ai documenti;
- il monitoraggio sulla qualità dei dati da parte di tutte le strutture e dei soggetti che operano al suo interno;
- l'ampliamento dei dati da pubblicare;
- monitoraggio delle visite ricevute dal nostro sito web istituzionale, sezione amministrazione trasparente.

La sezione "Amministrazione Trasparente" è il principale strumento che consente l'immediata accessibilità alle informazioni della P.A. ed è collocata, nella "Home Page" del sito internet del CEFPAS, nelle cui sottosezioni sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare ai sensi della normativa vigente.

La struttura "Amministrazione Trasparente" è rinvenibile all'URL <http://trasparenza.cefpas.it/>.

Il processo di alimentazione ed aggiornamento dei dati nella sezione suindicata è schematicamente riportato nell'Allegato 1 al presente Piano e sarà articolato secondo le seguenti informazioni:

- Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie);
- Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati);
- Riferimento normativo;
- Denominazione del singolo obbligo;
- Contenuto dell'obbligo;
- Tempi di aggiornamento dei dati;
- Area Funzionale (A.F.) e/o Direzione tenuta all'individuazione e/o all'elaborazione e custodia dei dati;
- Soggetti cui spetta la pubblicazione.

La pubblicazione *on line* sul sito istituzionale dell'Ente, dei dati e delle informazioni, deve tener conto di alcuni limiti posti dalla legge, delimitando le sfere di possibile interferenza tra discipline della trasparenza e protezione dei dati personali.

In particolare, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 1, c 2 del d.lgs. 33/2013, della disposizione contenuta nell'art. 4 c. 4 del decreto secondo la quale *"nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione"*, nonché a quanto previsto dall'art. 4, c.



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

6, del medesimo decreto che prevede un divieto di “diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. Da ultimo, non bisogna trascurare le “Linee Guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”, adottate dal Garante della Privacy con delibera n. 243 del 15 maggio 2014 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014).

La pubblicazione dei dati viene coordinata dal RPCT che deve adottare, di concerto e con la collaborazione dell’Ufficio di supporto, tutti gli accorgimenti necessari per favorire l’accesso da parte dell’utenza e le modalità tecniche di pubblicazione, anche in funzione delle risorse disponibili in ottemperanza con quanto previsto dalle linee guida ANAC (trasparenza, aggiornamento e validità dei contenuti, accessibilità e usabilità).

Al riguardo, si rammenta che l’art. 8 del D.P.R. 62/2013 prevede un dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti del RPCT, dovere la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente e da valutare con particolare rigore. È imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell’intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure adottate dal presente Piano.

La moltitudine di dati e informazioni per i quali è fatto obbligo di pubblicazione, rappresenta anche uno stimolo ed una necessità alla riorganizzazione degli attuali processi lavorativi. A seguito della sottoscrizione del contratto relativo all’implementazione del Sistema Informativo Integrato, il Centro ha adottato soluzioni tecnologiche specifiche, orientate alla semplificazione, alla dematerializzazione ed allo snellimento delle procedure di pubblicazione. Attraverso idonee integrazioni informatiche degli applicativi in uso, tutti gli atti di conferimento degli incarichi di collaborazione transitano in automatico dal software di gestione del protocollo informatico alla relativa sezione del portale trasparenza.

16. MISURE DI MONITORAGGIO E VIGILANZA

Il sito “Amministrazione Trasparente” è costantemente monitorato dal Responsabile PCT con la collaborazione di funzionari appartenenti all’Ufficio di supporto.

Il RPCT, l’Ufficio di supporto nonché il Dirigente dell’area formazione ed i soggetti incaricati della pubblicazione, interagiscono continuamente per garantire il regolare aggiornamento e flussi di dati nel sito.

Le funzioni del RPCT sono disciplinate dalla legge n. 190 del 2012 e dal d.lgs. n. 39/2013, ed inoltre, sono in particolare le seguenti:

- elaborare e aggiornare annualmente gli adempimenti in materia di trasparenza, nell’ambito della programmazione triennale del PTPCT;
- controllare l’adempimento da parte del CEFPAS degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando al Direttore del centro, all’OIV, all’A.N.AC. e, nei casi più gravi, al competente ufficio per i procedimenti disciplinari, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43 c. 1 e 5 D.Lgs. 33/2013);
- ricevere le eventuali istanze di accesso civico aventi ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente (art. 5 c. 3 lett. d D.Lgs. 33/2013);

- controllare e verificare la regolare attuazione dell'accesso civico, secondo le modalità previste dal relativo Regolamento;
- decidere con provvedimento motivato in merito alle richieste di riesame delle istanze di accesso civico (art. 5 c. 7 D.Lgs. 33/2013).

Il monitoraggio e la vigilanza sull'attuazione degli obblighi di cui al D.Lgs 33/2013 sono garantiti dal seguente sistema:

- il monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza viene svolto dal RPCT avvalendosi degli Uffici di supporto;
- il monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione è predisposto annualmente dal RPCT tramite la Relazione Annuale di cui all'art. 1, c. 14 L. 190/2012;
- le attività di ricognizione e controllo sui processi di sviluppo e attuazione degli adempimenti in materia di Trasparenza sono svolte anche dall'OIV durante l'arco dell'anno che rileva anche in ottemperanza alle indicazioni dell'A.N.AC. il puntuale adempimento degli obblighi di pubblicazione.

17. LE SANZIONI

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità dei titolari di incarichi, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Si riporta di seguito il quadro sinottico relativo alle sanzioni previste dal D.Lgs. 33/2013:

Art. 15 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza”

Responsabilità a carico di dirigenti o funzionari

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO:

Omessa pubblicazione dei dati di cui all'art. 15, comma 2 :

- estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla p.a. con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato;
- incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, con indicazione della ragione dell'incarico erogato.

SANZIONI:

In caso del corrispettivo:

- responsabilità disciplinare;
- applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta.

Art. 22 “Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato”

Sanzioni a carico degli enti pubblici o privati vigilati da p.a.

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO:

Mancata o incompleta pubblicazione sul sito della p.a. vigilante dei dati a:

- ragione sociale;



**CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO**

- misura della partecipazione dalla p.a. durata dell'impegno e onere gravante sul bilancio del CEFPAS;
- numero dei rappresentanti dalla p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi;
- risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi;
- incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico;

SANZIONI:

Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1 è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.

Art. 46 Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO:

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis.

SANZIONI:

elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma 1 se prova che tale inadempimento e' dipeso da causa a lui non imputabile.

Art. 47 Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO:

Mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica.

SANZIONI:

amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

La sanzione di cui al comma 1 dell'art. 47 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14 comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO:

La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2.

SANZIONI:



amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

Le sanzioni di cui al comma 1 dell'art. 47 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.

18. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Sulla scorta dell'esperienza e dei risultati conseguiti negli anni precedenti, il CEFPAS continua nella programmazione di incontri informativi e formativi a favore di personale in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il consolidamento della cultura della trasparenza passa attraverso il coinvolgimento di tutto il personale dipendente del CEFPAS, con l'obiettivo di mantenere una radicata contezza sui sistemi di prevenzione dei fenomeni corruttivi e fornire gli opportuni aggiornamenti giuridico-normativi sulla legge 190/2012.

I corsi saranno svolti ed organizzati a seconda delle esigenze che si riscontreranno concretamente necessarie, anche tramite FAD – Formazione a distanza, o blended.

Allo stato sono stati pianificati interventi di formazione che verteranno sulle seguenti materie:

- La normativa in materia di privacy e trasparenza: quali obblighi per le Amministrazioni dopo il FOIA;
- Il piano organizzativo anticorruzione e l'impatto organizzativo;
- Aggiornamento e monitoraggio del PTPCT 2018 secondo le indicazioni dell'ANAC;
- Whistleblower: analisi della disciplina a tutela del dipendente nella segnalazione degli illeciti;
- Affidamento di lavori, servizi e forniture;
- Case studies;
- Il codice di comportamento e il procedimento disciplinare.

19. INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL PIANO

Il PTPCT è destinato a tutto il personale dipendente del CEFPAS e ai collaboratori che, a qualsiasi titolo, con lo stesso intrattengono rapporti.

L'aggiornamento 2018-2020 sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale e sarà notificato, a mezzo e-mail istituzionale, a tutti i dipendenti.

Sarà, inoltre, data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione mediante avviso sull'*Home Page* del sito istituzionale.

Il PTPCT sarà, inoltre, notificato agli "(...) enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico,(...)" di cui l'art. 22 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.

Il presente aggiornamento al Piano, inoltre:

- verrà consegnato a ciascun nuovo dipendente al momento della presa di servizio: l'obbligo della sua osservanza costituirà oggetto di apposita previsione nel contratto individuale di lavoro;



Regione Siciliana



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

- verrà consegnato, per presa visione, a ciascun soggetto che, a qualsiasi titolo, instaura un rapporto di collaborazione con il Centro;
- verrà messo a disposizione dei cittadini/utenti;
- verrà divulgato in occasione delle giornate formative sulla trasparenza a tutti i soggetti che a vario titolo ne hanno interesse.

20. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza trova applicazione dalla data della sua pubblicazione nel sito istituzionale del CEFPAS.

Entro il 31 gennaio 2019, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 8, della legge 190/2012, si provvederà al prescritto aggiornamento.

**Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(Dott. Calogero Muscarnera)**

